

Integrativa verso il 31 dicembre senza dimenticare gli interpelli

DICHIARAZIONI

I chiarimenti del Fisco possono aprire al recupero di agevolazioni inapplicate

A fine anno scade il termine ordinario per il 2014 e non ci sono sanzioni

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

I chiarimenti del Fisco possono essere letti anche tenendo d'occhio l'opportunità di presentare una dichiarazione integrativa, in tutte quelle situazioni in cui un contribuente abbia scelto il comportamento fiscalmente più prudente, rinunciando ad agevolazioni o regimi di favore.

Il cambio di orientamento dell'Agenzia può dipendere da modifiche alla norma originaria, dall'emanazione di norme di interpretazione autentica, oppure dal recepimento di indicazioni derivanti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. In questi casi, per i contribuenti non vi è solo l'opportunità di modificare il proprio comportamento per il futuro, ma è ammesso anche il recupero delle maggiori imposte versate relativamente ai periodi d'imposta trascorsi, avvalendosi della facoltà di presentare una integrativa "a favore" per i periodi d'imposta non prescritti ai fini dell'accertamento (il 31 dicembre 2019 scadono i termini ordinari relativi al 2014). Vediamo allora un paio di esempi.

I magazzini autoportanti

Tra i casi più recenti per i quali questa facoltà potrebbe trovare applicazione va segnalata l'opportunità offerta dalla risposta a interpello 408 del 10 ottobre scorso, riferita alle modalità di fruizione dell'iperammortamento relativo alle scaffalature asservite agli impianti automatici di movimentazione (i cosiddetti "magazzini autoportanti"). L'Agenzia, infatti, ha rivisto la precedente posizione (risoluzione 62/E/2018 e circolare 4/E/2017), con la quale era stato inizialmente escluso dall'iperammorta-

mento il costo delle strutture costituenti le scaffalature di tali magazzini, in quanto elementi propri del fabbricato e, quindi, "costruzioni". Ora il Fisco ha preso atto che con una norma di interpretazione autentica inserita nel decreto semplificazioni (articolo 3-quater, comma 4, del D.L. 135/2018), il legislatore ha inteso eliminare ogni incertezza interpretativa, con la conseguente ammissibilità dell'iperammortamento anche ai magazzini oggetto di accatastamento.

Impatriati e iscrizione Aire

Sul fronte delle persone fisiche, invece, con la risposta 497 del 25 novembre scorso in tema di lavoratori impatriati l'Agenzia ha chiarito che la disposizione contenuta nel nuovo comma 5-ter dell'articolo 16 del D.lgs.

147/15 in tema di mancata iscrizione all'Aire e soddisfacimento del requisito della residenza in altro Stato ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni trova applicazione non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, ma anche per chi ha trasferito la residenza entro il 2019.

Poiché nella risposta è stata ammessa l'applicazione dell'incentivo anche per un lavoratore rientrato nel 2018, i soggetti che in passato non avevano richiesto l'incentivo per via della mancata iscrizione all'Aire potrebbero avvalersi dell'opportunità di presentare una dichiarazione integrativa a favore per gli anni successivi al rientro.

Ciò, chiaramente, in situazioni analoghe e in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, posto che in base al-

l'articolo 11, comma 3, della legge 212/2000 la risposta scritta e motivata fornita dall'Agenzia vincola il Fisco con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Integrativa e sanzioni

Sotto il profilo sanzionatorio va infine ricordato che per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente entro i termini di decadenza dall'accertamento non sussiste il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni. Si tratta, infatti, di errori che, essendo a danno del contribuente, non incidono sui controlli. Pertanto non si applica neppure la sanzione per dichiarazione inesatta in base all'articolo 8 del D.lgs. 471/97.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESEMPIO

1. La situazione di partenza

A seguito dell'interpretazione più favorevole in merito all'iperammortamento sui magazzini autoportanti, una società decide di procedere a rettificare la dichiarazione Redditi Sc 2019 presentata per il periodo d'imposta 2018 per tener conto del maggiore ammortamento rilevante ai fini fiscali. Si ipotizza per semplicità un ammortamento con aliquota del 5% e un debito da integrativa di € 10.000.

	Redditi Sc 2019	Redditi Sc 2019 integrativo
Costo di acquisto	200.000	200.000
Costo di acquisto fiscale	200.000	500.000 (200.000 x 150%)
Ammortamento fiscale ordinario 2018	10.000 (200.000 x 5%)	10.000 (200.000 x 5%)
Iperammortamento fiscale 2018	-	15.000 (300.000 x 5%)
Variazione in diminuzione modello Redditi Sc	-	15.000
Maggior credito Ires in compensazione	-	3.600 (15.000 x 24%)

2. La compilazione del modello integrativo

Quadro RF

58	2	15.000,00	3	4	,00	5	6	,00
7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
						55		15.000,00

Quadro RX

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1 IRES	10.000,00	,00	3.600,00
	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	,00	3.600,00	,00